

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

**CIRCOLARE INFORMATIVA 46/23**

Milano, 8 giugno 2023

**OGGETTO: D.L. 1 giugno 2023 n. 61 (D.L. Alluvioni) - Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi - Comunicazione Banca d'Italia del 7 giugno 2023**

Si informa che la Banca d'Italia ha pubblicato la Comunicazione in oggetto, allegata per pronto riferimento e disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/>

Il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FACTORIT	Antonio DE MARTINI
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Simone PASQUINI	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	DIREZIONE GENERALE Giorgio GRAZIANI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Franco TOMASI Vittorio GIUSTINIANI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Alfredo BRESCIANI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI		
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		
LENSCAPE	Kevin DAY		

**D.L. 1 giugno 2023 n. 61 (D.L. Alluvioni) - Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi.**

Il D.L. 1 giugno 2023 n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, prevede:

- all'art. 9 che il Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1996 concede garanzie alle imprese localizzate nei comuni colpiti dall'alluvione;
- all'art. 11 che le rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere contratti dalle imprese localizzate nei comuni colpiti dall'alluvione sono sospese dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023.

Gli intermediari devono tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR) della Banca d'Italia. In particolare:

- coerentemente con quanto già in passato precisato in relazione a previsioni normative, accordi o protocolli d'intesa che hanno previsto, in presenza di eventi specifici, il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti, nella segnalazione alla CR della posizione debitoria dei soggetti beneficiari della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), occorre considerare la temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi. Per l'intero periodo di efficacia della sospensione, deve dunque essere “congelata” la relativa esposizione debitoria e interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. Durante il periodo di inesigibilità del credito l'intermediario non può classificare a sofferenza il soggetto finanziato salvo che questi fosse già classificato come tale nel momento in cui il credito è divenuto inesigibile.
- le garanzie concesse ai sensi dell'art. 9 non devono essere segnalate in CR tra le garanzie ricevute in quanto si tratta di garanzie rilasciate *ex lege* (cfr. Circ. n. 139/91, cap. II, sez. 2, par. 3 “Garanzie ricevute”).

In caso di proroga delle misure previste dagli artt. 9 e 11 del D.L. 1 giugno 2023 n. 61, i criteri segnaletici descritti continuano ad applicarsi senza soluzione di continuità.